



Città di Lecce

SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

***REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO
DELL'ISTRUTTORIA PUBBLICA***

(Approvato con deliberazione di C.C. n. 99 del 14.11.05)

TESTO DEFINITO SETTEMBRE 2005

INDICE

ART. 1: Oggetto

ART. 2: Indizione

ART. 3: Pubblicità

ART. 4: Modalità di svolgimento

ART. 5: Conclusione dell'istruttoria

ART. 1

Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento dell'istruttoria pubblica secondo quanto previsto dal III comma dell'Art. 26 dello Statuto Comunale, in virtù del quale la localizzazione di Centrali energetiche e ogni altro provvedimento che determini l'esecuzione di opere pubbliche, devono essere preceduti da istruttoria pubblica: in particolare: " In sede di PROGRAMMAZIONE DEI LL.PP." di opere pubbliche che incidono in modo rilevante sull'economia e sull'assetto del territorio e dell'ambiente, e con la redazione della programmazione triennale, di cui all'art. 14 della Legge 109/94 e s.m.i., vanno indicate le opere pubbliche da sottoporre ad istruttoria pubblica.

ART. 2

Indizione

L'istruttoria pubblica viene indetta con decreto del Sindaco, previa apposita deliberazione del Consiglio Comunale, entro 60 giorni dall'approvazione del Programma Triennale da parte della Giunta Comunale.

La deliberazione del Consiglio Comunale deve essere preceduta dal parere del Difensore Civico, obbligatorio ma non vincolante, che deve essere espresso entro 30 giorni dalla richiesta del Presidente del Consiglio Comunale.

ART. 3

Pubblicità

Dell'indizione dell'istruttoria pubblica il Sindaco dà avviso, che deve essere pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per almeno 15 giorni consecutivi.

Nell'avviso deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora in cui si svolgerà l'istruttoria pubblica, nonché il termine per le osservazioni scritte di cui al successivo articolo 4.

Le riunioni in via generale si terranno presso la Sala Consiliare del Palazzo di Città, fermo restando la possibilità di fissare di volta in volta altra sede che verrà indicata nel manifesto di indizione dell'istruttoria pubblica.

L'informativa dell'avviso dovrà essere inviata alle Circoscrizioni ed ai principali mezzi di informazione.

ART. 4

Modalità di svolgimento

La prima seduta dell'istruttoria pubblica deve tenersi entro un mese dalla data della avvenuta pubblicazione dell'avviso di cui al precedente articolo.

Le sedute relative all'istruttoria sono presiedute dal Sindaco (o suo delegato) al quale spetta anche la convocazione delle sedute successive, con l'assistenza del Segretario Generale e dei competenti Dirigenti di Settore.

Possono partecipare alle sedute tutti i cittadini ed i portatori degli interessi privati, pubblici e/o diffusi, nonché il Difensore Civico, per esporre oralmente le proprie valutazioni o per presentare memorie.

Tutti gli interessati possono intervenire oralmente, nel limite di tempo fissato dal Sindaco, dopo essersi iscritti a parlare e secondo l'ordine di iscrizione.

Eventuali osservazioni o memorie scritte possono essere depositate alla Segreteria Generale del Comune nel termine decadenziale di 5 giorni antecedenti alla data della seduta.

L'ordine dello svolgimento delle sedute è regolato dal Sindaco che può disporre l'immediata espulsione di chi turba l'ordine e viola le disposizioni del presente regolamento.

All'inizio della seduta il Sindaco, anche con l'ausilio di delegati e/o esperti, relaziona sull'oggetto dell'istruttoria e sulle osservazioni o memorie scritte pervenute ai sensi del precedente comma.

Prima della chiusura della seduta, il Sindaco può replicare agli interventi e concedere la replica secondo le modalità già previste per gli interventi.

Di ogni seduta viene redatto, a cura di un funzionario del Settore interessato, apposito processo verbale sottoscritto dal Sindaco e dal Segretario Generale, che si potranno avvalere anche di strumenti di stenotipia elettronica.

ART. 5

Conclusione dell'istruttoria

L'istruttoria pubblica deve concludersi entro 30 giorni dalla prima seduta.

Spetta al Sindaco dichiarare chiusa la fase dell'istruttoria pubblica e predisporre, tramite il Funzionario Responsabile del procedimento, apposita relazione riassuntiva delle proposte emerse. Il Consiglio Comunale valuta le risultanze dell'istruttoria pubblica in sede di adozione degli atti di competenza.

Nelle determinazioni del Consiglio Comunale in merito alle questioni oggetto dell'istruttoria pubblica deve essere fatto espresso riferimento ai contenuti emersi nel corso delle udienze, come risultanti dal verbale di cui al precedente art. 4.

Nelle determinazioni medesime devono essere indicate, altresì, le ragioni del dissenso o contrarietà rispetto alle proposte risultanti dalla relazione di cui al secondo comma.